

DOCUMENTO ELABORATO SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ex art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

Azienda	
Sede Legale	
Sede Operativa	

Rev.	Motivazione	Data
00	Adeguamento al D.Lgs. 106/09	
01		
02		
03		
04		
05		

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 2	

Indice

Indice	2
Premessa.....	5
PARTE I	6
Presentazione dell'azienda	6
Anagrafica Aziendale.....	7
Dati occupazionali.....	8
Descrizione dell'azienda e dell'attività	9
L'impresa individuale AMERUOSO GIOIELLI di Corallo Maria Antonietta esercita l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi. Gli oggetti preziosi, una volta giunti in negozio vengono allestiti, in funzione della tipologia, su apposite vetrine presenti in area vendita. La vendita assistita degli oggetti preziosi prevede il semplice reperimento della stessa dalle, la visione al cliente interessato e la consegna al cliente con conseguente emissione dello scontrino fiscale.....	9
Organizzazione Aziendale della Sicurezza	10
Ambienti di Lavoro	11
Servizi Igienico – Assistenziali.....	14
Elenco Macchine, Attrezzature ed Impianti	15
Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici.....	16
PARTE II	17
Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e relativi criteri adottati.....	17
Definizioni	18
Metodologia	21
Generalità	21
Individuazione dei Soggetti Esposti.....	21
Identificazione dei Pericoli	22
Individuazione dei Rischi di Esposizione.....	23
Definizione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati	24
Classificazione dei rischi	24
Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure.....	25
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.....	26
Aggiornamento del documento	26
Elenco Fattori di Pericolo.....	27
PARTE III	30
Individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale	30
Identificazione dell'Ambiente di Lavoro e degli Addetti	31
Identificazione dei Fattori di Rischio	32
Rischi per la sicurezza.....	32
Rischi per la salute	32
Rischi trasversali.....	32

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 3	

Schede Specifiche con l'Individuazione dei pericoli, delle condizioni di impiego e di esposizione, dei rischi, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati e dell'entità del rischio	33
Elenco Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (art. 28 co. 2/f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).....	50
Valutazione rischio da esposizione a rumore	51
Valutazione rischio chimico	53
Valutazione del rischio incendio	54
Quadro sinottico dispositivi di protezione individuale	56
Segnaletica di sicurezza	57
Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro	59
Programma di Formazione, Informazione ed Addestramento	62
PARTE IV	63
Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	63
Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento.....	64
Gestione Leggi e Regolamenti	66
Responsabilità	66
Ricerca delle leggi	66
Diffusione ed utilizzo di leggi e regolamenti	66
Archiviazione	66
Gestione Sorveglianza sanitaria.....	68
Verifica delle necessità della sorveglianza sanitaria	68
Nomina del MC	68
Revoca della Nomina	69
Attività Del MC	69
Documentazione Collegata	69
Gestione Informazione, Formazione ed Addestramento.....	70
Programmazione della Formazione, Informazione ed Addestramento	70
Segnalazione delle necessità Formative od Informative	70
Criteri di Erogazione delle Attività di Informazione, Formazione ed Addestramento	71
Esecuzione e Registrazione delle Attività	71
Documentazione Collegata	72
Riunione Periodica.....	73
Convocazione	73
Verbalizzazione e Divulgazione	73
Gestione degli Infortuni.....	75
Segnalazione	75
Indagine	75
Commissione di indagine	75
Relazione Tecnica di Valutazione Finale	76
Registro degli Infortuni e Denuncia Infortunio	76
Gestione comportamenti scorretti dei lavoratori.....	78
Cause di Richiamo Lavoratori	78
Richiamo verbale	78
Lettera di Richiamo.....	78
Sanzione Disciplinare	78
Possibilità di risposta da parte del lavoratore alla sanzione disciplinare	79
Gestione DPI	80
Acquisizione di DPI.....	80

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 4	

Destinazione dei DPI	80
Gestione di casi di inadeguatezza ed intolleranza ai DPI	80
Modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI.....	81
informazione, formazione e addestramento	81
Documentazione Collegata	81
Gestione Infrastrutture	82
Documentazione Collegata	82
Gestione Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio	83
Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001)	83
Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99)	84
Lavoratori diversamente abili	86
Lavoratori stranieri	86
Gestione Acquisti	88
Gestione delle lavorazioni affidate in appalto	89
D.U.V.R.I.	89
Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici	89
Dichiarazione del Datore di Lavoro	91

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 5	

Premessa

Il presente documento rappresenta attuazione dell'obbligo previsto per il datore di lavoro dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla valutazione dei rischi.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il presente documento in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (parte II);
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (parte III);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (parte III - IV);
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (parte III - IV);
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (parte I);
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (parte III).

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il presente documento di valutazione dei rischi verrà rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 6	

PARTE I

Presentazione dell'azienda

Azienda	
Sede Legale	
Sede Operativa	

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 7	

Anagrafica Aziendale

Azienda	
Attività	
Sede legale	
Sede operativa	
Rappresentante Legale	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico Competente	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 8	

Dati occupazionali


Nominativo	Mansione	Ambiente di Lavoro	Tipologia contrattuale
	Addetto alla vendita (datore di lavoro)	AREA VENDITA	Datore di lavoro
	Addetta alla vendita	AREA VENDITA	Commessa

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 9	

Descrizione dell'azienda e dell'attività

L'impresa individuale esercita l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi. Gli oggetti preziosi, una volta giunti in negozio vengono allestiti, in funzione della tipologia, su apposite vetrine presenti in area vendita. La vendita assistita degli oggetti preziosi prevede il semplice reperimento della stessa dalle, la visione al cliente interessato e la consegna al cliente con conseguente emissione dello scontrino fiscale.

Organizzazione Aziendale della Sicurezza



Il **Datore di Lavoro**, ai sensi dell'art. 34 co. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. **svolge direttamente** i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Ambienti di Lavoro

Le lavorazioni si svolgono nella seguente aree di lavoro:

Ambiente	N. Lavoratori
AREA VENDITA	2 (compreso il DL)

Ambienti di lavoro

(All. IV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati al lavoro rispettano la normativa vigente.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l'umidità.

Pareti e soffitti

Le pareti e i soffitti dei locali di lavoro sono tinteggiate con colori chiari ed opachi per permettere una maggiore resa dell'impianto di illuminazione. Pareti e soffitti hanno superfici tali da poter essere pulite e deterse con facilità per ottenere condizioni adeguate di igiene.

Pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro è realizzato in materiale resistente e di facile pulizia. Risulta essere privo di buche, sporgenze e piani inclinati pericolosi. I piani di calpestio vengono mantenuti puliti ed asciutti.

Il pavimento risulta essere sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione del lavoratore in situazioni normali e di emergenza.

Porte e finestre

Le porte dei locali di lavoro rispettano le prescrizioni della normativa vigente per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono opportunamente contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse sono aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

Le finestre sono di facile utilizzo e rispettano tutte le misure di sicurezza per il lavoratore (paraspigoli).

Le finestre risultano essere di facile pulizia e non presentano rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'attività considerata.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 12	

Scale fisse

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono robuste, con "*alzata*" (cioè altezza del gradino) e "*pedata*" (cioè profondità del gradino) idonee e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Sono protette con presenza di corrimano. Le scale hanno una pedata antisdrucciolevole.

Arredi, attrezzature e piani di lavoro

La scelta degli arredi e delle attrezzature, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in relazione alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in riferimento alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi e le attrezzature sono stati disposti in modo da non rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza all'interno dell'area di lavoro. Gli arredi inoltre, sono a bassa emissione di formaldeide certificati con marchio CQA formaldeide E1.

Scaffalature

Le scaffalature, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Le scaffalature sono solide, stabili e funzionali. Il montaggio è stato eseguito da ditte specializzate e a regola d'arte e non presentano spigoli o superfici taglienti in qualunque zona prevedibilmente raggiungibile, per motivi di lavoro, dagli utilizzatori. Le scaffalature sono provviste tutte, di garanzia della portata, certificata dal costruttore e sono sottoposte a manutenzione e verifica periodica.

Aerazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

L'aria dei locali di lavoro è convenientemente e frequentemente rinnovata con mezzi naturali e con impianti meccanici. Le caratteristiche di impianti meccanici e finestre sono tali da permettere un sufficiente numero di ricambi d'aria in relazione agli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.

Le postazioni di lavoro sono tali da non permettere che durante l'utilizzo dell'impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, i lavoratori siano esposti a correnti d'aria fastidiosa e diretta.

Gli stessi impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i locali e i luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori in relazione all'attività svolta.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Illuminazione sussidiaria

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 13	

Sono presenti nei luoghi di lavoro dispositivi di illuminazione sussidiaria che intervengono in caso di necessità (interruzione della alimentazione elettrica).

Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza e sono adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. I dispositivi installati sono tali da entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe un pericolo.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 14	

Servizi Igienico – Assistenziali

Spogliatoi

Non sono presenti spogliatoi in quanto i lavoratori non devono indossare indumenti di lavoro specifici.

Gabinetti e lavabi

Gabinetti e lavabi sono a disposizione dei lavoratori e degli avventori, collocati in prossimità del locale di lavoro.

I lavabi erogano acqua calda e sono forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi.

All'interno dei servizi igienici è presente una Cassetta di Pronto Soccorso, da utilizzarsi in caso di emergenza dai lavoratori addetti al Primo Soccorso.

Pulizia dei locali di servizio

Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura di personale individuato dal datore di lavoro.

I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 15	

Elenco Macchine, Attrezzature ed Impianti

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle normative di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, ha adottato le misure tecniche ed organizzative previste dall' allegato VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il datore di lavoro ha adottate le misure necessarie affinché:

- le attrezzature di lavoro:
 - vengono installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Si riporta l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzate nell'attività considerata.

Macchine, attrezzature ed impianti	Marcata CE	Verifiche periodiche
VETRINE	SI	SI
BANCONI	SI	SI
REGISTRATORE DI CASSA	SI	SI

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 16	

Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici

Si riporta nel seguito l'elenco sostanze, prodotti e preparati chimici utilizzati:

Sostanza / Prodotto	Attività
Detergenti per pulizia di ambienti e superfici	Pulizia di ambienti e superfici

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 17	

PARTE II

Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e relativi criteri adottati

Azienda	
Sede Legale	
Sede Operativa	

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 18	

Definizioni

LAVORATORE (LAV)	<p>persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p>
DATORE DI LAVORO (DL)	<p>il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa</p>
AZIENDA	<p>il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato</p>
DIRIGENTE (DRG)	<p>persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa</p>
PREPOSTO (PREP)	<p>persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa</p>
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	<p>persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi</p>
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)	<p>persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi</p>
MEDICO COMPETENTE (MC)	<p>medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto</p>
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	<p>persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</p>
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)	<p>insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori</p>

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 19	

SORVEGLIANZA SANITARIA	insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
PREVENZIONE	il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
SALUTE	stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA	complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
VALUTAZIONE DEI RISCHI	valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
PERICOLO	proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
RISCHIO	probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
UNITÀ PRODUTTIVA	stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
NORMA TECNICA	specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria
BUONE PRASSI	soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione
LINEE GUIDA	atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
FORMAZIONE	processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
INFORMAZIONE	complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
ADDESTRAMENTO	complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
ORGANISMI PARITETICI	organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 20	

	privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE	integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 21	

Metodologia

Generalità

Il DL, tramite il SPP, in collaborazione con il RSPP, gli ASPP ed il MC, e con la consultazione del RLS, effettua la valutazione dei rischi dell'attività dell'azienda o dell'unità produttiva.

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Individuazione dei Soggetti Esposti

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
 - 1) portatori di handicap;
 - 2) molto giovani o anziani;
 - 3) donne in stato di gravidanza o madri in allattamento;
 - 4) neoassunti in fase di formazione;

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 22	

- 5) affetti da malattie particolari;
- 6) addetti ai servizi di manutenzione;
- 7) addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti ad attività di produzione, manifattura, distribuzione, vendita al dettaglio, ricerca, ecc.;
- lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, lavori temporanei, ecc.);
- lavoratori impiegati d'ufficio e personale di vendita;
- lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, apprendisti, tirocinanti;
- lavoratori addetti ai laboratori;
- visitatori ed ospiti;
- lavoratori esposti a rischi maggiori.

Identificazione dei Pericoli

Tale fase è stata eseguita partendo dalla analisi del ciclo lavorativo e dall'analisi delle attività per ogni mansione.

A supporto della descrizione dell'attività lavorativa svolta, sono state analizzate per ogni mansione:

- la finalità della lavorazione o dell'operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e di eventuali intermedi;
- la descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni;
- la destinazione operativa dell'ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
- il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte per ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria;
- la presenza di movimentazione manuale dei carichi.

La descrizione dell'attività operativa permette di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali pericoli per la Sicurezza e la Salute del personale. In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutti i pericoli eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo. Nell'identificazione dei pericoli sono stati presi in esame anche dati che emergono dalle Rassegne statistiche di Settore e dalla Bibliografia scientifica inerente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nonché le informazioni in forma statistica proprie della azienda in merito ad infortuni, mancati infortuni e situazioni di pericolo.

Al termine della I fase sono state identificate, ed evidenziate, i pericoli che possono provocare per entità, modalità di funzionamento, un potenziale rischio di esposizione sia esso di tipo infortunistico che igienico-ambientale, non prendendo quindi in considerazione quelle sorgenti di rischio che per loro natura o per modalità di struttura, impianto ed impiego non danno rischio di esposizione.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 23	

Individuazione dei Rischi di Esposizione

La individuazione dei Rischi di Esposizione permette di definire se la presenza nel ciclo lavorativo di pericoli identificate nella fase precedente, possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la tutela della Salute nelle lavorazioni prese in esame.

Al riguardo sono stati esaminati:

- le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto) e la eventuale presenza di procedure specifiche per le attività;
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;

Tra i rischi individuati sono stati individuati alcuni per i quali è stato condotto uno studio più approfondito, talvolta strumentale. In particolare sono stati realizzati documenti che rappresentano parte integrante del presente documento e che seguendo le stesse fasi innanzi descritte hanno permesso la valutazione di rischi per i quali sono stati adottati metodi, basati su algoritmi logici, algoritmi di calcolo, studio della normativa specifica applicabile, che hanno permesso l'individuazione di precisi livelli di rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione.

Sono stati oggetto di analisi specifica:

il rischio da esposizione a rumore, ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le linee guida I.S.P.E.S.L. per la valutazione del rischio rumore all'interno degli ambienti di lavoro. La valutazione è stata condotta anche su base strumentale ed affidate a personale qualificato in materia di acustica, analizzando le caratteristiche tecniche delle sorgenti di rumore nonché delle caratteristiche (tempi e modalità) dell'esposizione

il rischio da esposizione a vibrazioni, ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le linee guida I.S.P.E.S.L. per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero. La valutazione è stata condotta analizzando le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle macchine e delle attrezzature utilizzate dai dipendenti della Organizzazione, le caratteristiche (tempi e modalità) dell'esposizione ed affidandosi a personale qualificato in materia di vibrazioni

il rischio da esposizione ad agenti chimici, ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le linee guida del modello applicativo della Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico. La valutazione è stata condotta analizzando le schede di sicurezza fornite dai produttori o dai distributori delle sostanze chimiche utilizzate in azienda, nonché le informazioni rese disponibile dal NIOSH in merito alle stesse sostanze ed ovviamente alle caratteristiche (tempi e modalità) dell'esposizione

il rischio incendio, ai sensi del D.M. 10.03.1998. La valutazione è stata condotta prendendo come riferimento la normativa specifica in materia (D.M. 10.03.1998, D.M. 16.02.1982) e considerando l'assoggettabilità della attività al controllo da parte del Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio;

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 24	

il rischio da movimentazione manuale dei carichi, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo il modello proposto dall'OHSAS;

il rischio da esposizione a videoterminali, ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

il rischio da stress lavoro correlato.

A seguito dell'individuazione dei rischi di esposizione vengono individuate, facendo particolare attenzione ai rischi specifici a cui la mansione espone il lavoratore, i requisiti in termini di capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento necessari per svolgere la mansione stessa.

Definizione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati

Al termine di questa analisi delle sorgenti di rischio si potrà procedere alla definizione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

Classificazione dei rischi

Al fine di definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ed individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri si è proceduto alla classificazione dei rischi secondo la metodologia quantitativa descritta nel seguito.

I rischi sono stati classificati secondo la seguente scala, dove I sta per indice di rischio:

I	LIVELLO DI RISCHIO	AZIONE DA INTRAPRENDERE
I = 3-4	ACCETTABILE	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate 1 anno
I = 5-6	MODESTO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate 1 anno
I = 7-8	GRAVE	Sensibilizzazione del personale e delle altre parti interessate al livello di rischio Sensibilizzazione dei preposti al controllo della attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste Ricerca di ulteriori misure di prevenzione e protezione di natura tecnico – organizzativa 6 mesi
I = 9-12	GRAVISSIMO	Sensibilizzazione del personale e delle altre parti interessate al livello di rischio Sensibilizzazione dei preposti al controllo della attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste Ricerca di ulteriori misure di prevenzione e protezione di natura tecnico – organizzativa immediatamente

L'indice di rischio, I, viene calcolato secondo la relazione

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 25	

$$I = 2 \cdot D + P$$

Dove D è la massimo entità del danno ragionevolmente prevedibile, ovvero la magnitudo, e P è la probabilità ragionevolmente prevedibile che l'evento accada. P e D vengono quantificate secondo i criteri stabiliti nelle tabelle che seguono.

P	LIVELLO	CRITERI
4	ELEVATA	Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli operatori.
3	MEDIO ALTA	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e/o diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza è seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	MEDIO BASSA	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	BASSA	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

D	LIVELLO	CRITERI
4	INGENTE	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità permanente. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	NOTEVOLE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	MODESTA	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	TRASCURABILE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inaffidabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure

Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale individuati nella fase precedente sono da intendersi come il punto iniziale del processo finalizzato al miglioramento in continuo delle condizioni di salute e sicurezza nell'ambito aziendale. Attraverso l'attuazione delle procedure previste dal presente documento e dei processi del SGSL secondo le procedure previste dallo stesso SGSL che ne definiscono modalità, tempi e responsabilità di compimento è possibile infatti gestire il processo di valutazione dei rischi dinamicamente, migliorando continuamente le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione

Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
	Data	
	Pag 26	

individuale previsti nel documento di valutazione dei rischi. Le scelte in merito verranno effettuate sulla base, quindi, di dati di fatto, ovvero dell'esperienza maturata all'interno della azienda stessa e sulla base degli studi e ricerche eventualmente sviluppati dagli enti istituzionali e non.

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il DL, tramite il SPP, redige il documento contenente la valutazione dei rischi, secondo i contenuti definiti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Fanno parte integrante del documento le risultanze di eventuali rilievi strumentali effettuati. Il documento in questione è accompagnato da ogni documentazione utile a dettagliare o specificare gli elementi di valutazione del rischio.

Il documento è firmato dal DL, dal RSPP, e, per presa visione, dal MC e dal RLS.

Aggiornamento del documento

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in collaborazione con il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Elenco Fattori di Pericolo

N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi

Rischi per la Sicurezza	
Strutture <i>Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro</i>	Altezza dell'Ambiente
	Superficie dell'Ambiente
	Volume dell'Ambiente
	Illuminazione (normale e in emergenza)
	Pavimenti (lisci o sconnessi)
	Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
	Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
	Solai (stabilità)
	Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
	Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
	Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
	Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria)
Macchine <i>Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature</i>	Protezione degli organi di avviamento
	Protezione degli organi di trasmissione
	Protezione degli organi di lavoro
	Protezione degli organi di comando
	Macchine con marchio CE
	Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
	Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento
	Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi
	Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili	
Impianti Elettrici <i>Rischi da carenze di sicurezza elettrica</i>	Idoneità del progetto
	Idoneità d'uso
	Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione
	Impianti speciali a carattere di rindondanza
Incendio-Esplosioni <i>Rischi da incendio e/o esplosione</i>	Presenza di materiali infiammabili d'uso
	Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)
	Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)
	Carenza di sistemi antincendio
	Carenza di segnaletica di sicurezza

Rischi per la Salute	
Agenti Chimici	<p>Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ingestione; 2) contatto cutaneo; 3) inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: <ul style="list-style-type: none"> polveri; fumi; nebbie; gas; vapori.
Agenti Fisici <i>Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l'organismo umano</i>	<p>Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro</p> <p>Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta</p> <p>Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse</p> <p>Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura: <ul style="list-style-type: none"> • Umidità relativa; • Ventilazione; • Calore radiante; • Condizionamento. </p> <p>Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)</p> <p>VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali: <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento; • Illuminotecnica; • Postura; • Microclima. </p> <p>Radiazioni ionizzanti</p>
Agenti Biologici	<p>Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)</p> <p>Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)</p> <p>Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 'vitro' o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)</p>
Agenti Cancerogeni	<p>Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo</p> <p>Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo</p> <p>Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo</p> <p>Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.)</p> <p>Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)</p>

Rischi Trasversali	
Organizzazione e del Lavoro	Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
	Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
	Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
	Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
	Movimentazione manuale dei carichi
	Lavoro ai VDT (Data Entry)
Fattori Psicologici	Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
	Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
	Complessità delle mansioni e carenza di controllo
	Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori Ergonomici	Fattori Ergonomici
	Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
	Conoscenze e capacità del personale
	Norme di comportamento
	Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 30	

PARTE III

Individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale

Azienda	
Sede Legale	
Sede Operativa	

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 31	

Identificazione dell'Ambiente di Lavoro e degli Addetti

Ambiente di lavoro	AREA VENDITA
Descrizione Attività	.

Nominativo Addetti	Mansione

Identificazione dei Fattori di Rischio

Rischi per la sicurezza	
Strutture	SI
Macchine	SI
Impianti Elettrici	SI
Incendio-Esplosioni	SI
Rischi per la salute	
Agenti chimici	SI
Agenti fisici	SI
Agenti biologici	SI
Agenti cancerogeni	NO
Rischi trasversali	
Organizzazione del lavoro	SI
Fattori psicologici	SI
Fattori ergonomici	SI

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 33	

Schede Specifiche con l'Individuazione dei pericoli, delle condizioni di impiego e di esposizione, dei rischi, , delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati e dell'entità del rischio

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Illuminazione naturale dei locali di lavoro e delle vie di circolazione.	Gli ambienti di lavoro sono serviti da adeguata illuminazione naturale. In assenza di luce naturale i locali sono serviti da illuminazione artificiale.	Fatica visiva, fenomeni di abbagliamento.	Pulizia periodica delle superfici vetrate. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Illuminazione artificiale dei locali di lavoro e delle vie di circolazione.	Gli ambienti di lavoro sono serviti da adeguata illuminazione artificiale. Gli impianti di illuminazione constano anche di apparecchi di emergenza.	Fatica visiva.	Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminati. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Illuminazione d'emergenza.	Gli ambienti sono dotati di un sistema di illuminazione d'emergenza a lampade autoricaricabili.	Traumi, contusioni in situazioni di emergenza.	Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Pulizia periodica delle superfici vetrate. Verifica periodica del funzionamento delle lampade di emergenza. Formazione ed informazione dei lavoratori	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Fonti d'inciampo nella circolazione interna	I percorsi di circolazione in condizioni ordinarie sono liberi da ingombri.	Contusioni, traumi.	Divieto di deposito di qualsiasi tipo di materiale lungo le vie di esodo. Verifica periodica dello stato di conservazione dei percorsi di circolazione. Mantenere sempre libere da ingombri le vie di circolazione e non creare disagi all'utilizzo delle stesse, disponendo eventuali arredi in prossimità delle vie di circolazione, purché le stesse non creino disagio ai lavoratori e all'utenza. Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione ed informazione dei lavoratori	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Pavimentazione con presenza di sostanze sdruciolevoli.	Durante le operazioni di pulizia dei locali, fruibili dal personale interno al punto vendita e da clienti, possono verificarsi delle condizioni di pericolo correlate alla presenza di	Contusioni, traumi per scivolamento.	Segnalazione di situazioni particolari (es. operazioni di pulizia) a mezzo di cartellonistica. Interdizione delle aree di lavoro durante le operazioni di pulizia e comunque in presenza del pericolo di scivolamento. I piani di calpestio devono essere mantenuti puliti ed asciutti.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
	pavimentazione bagnata. Tale situazione può verificarsi anche in condizioni non ordinarie.		Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione ed informazione dei lavoratori.	
Pareti semplici o attrezzate con vetrine.	Disattenzione da parte del personale nella fase di sistemazione degli oggetti nelle vetrine.	Traumi da schiacciamento, contusioni, fratture per caduta di oggetti o merce dall'alto o per ribaltamento degli scaffali.	Ancoraggio delle attrezzature alle pareti. Disposizione della merce in maniera ordinata e corretta. Formazione ed informazione dei lavoratori, anche in merito alle corrette procedure di posizionamento delle merci. Divieto di depositare oggetti pesanti in posizioni instabili. Utilizzo di scale o sgabelli per raggiungere le postazioni più elevate. Obbligo di operare in condizioni di equilibrio stabile. Utilizzo di scarpe di sicurezza	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Carichi in posizione instabile su vetrine e arredi.	Disattenzione da parte del personale nelle operazioni di sistemazione degli oggetti o materiale nelle vetrine o sugli arredi.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Formazione e informazione dei lavoratori, anche in merito alle corrette procedure si posizionamento degli oggetti e degli arredi. Utilizzo di scarpe di sicurezza	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Circolazione all'interno dei locali di lavoro.	Presenza di ingombri lungo i percorsi ed in corrispondenza delle vie di uscita. I percorsi di circolazione in condizioni ordinarie sono liberi da ingombri. Occorre mantenere sempre libere da ingombri le vie di circolazione e non creare disagi all'utilizzo delle stesse, disponendo i prodotti in vendita su apposite vetrine	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Divieto di depositare nemmeno in via provvisoria alcun materiale che possa creare ingombro in condizioni ordinarie e nelle situazioni di emergenza. Formazione ed informazione del personale	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Circolazione all'interno dei locali di lavoro.	Presenza di cavi di alimentazione di apparecchiature elettriche durante lo svolgimento delle normali attività lavorative.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Evitare che i cavi di alimentazione intralcino i percorsi di camminamento e gli ambienti di lavoro. Impianti e cavi elettrici devono essere mantenuti in condizioni di massima efficienza e sicurezza e protetti meccanicamente da	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			canaline adatte allo scopo. Formazione e informazione dei lavoratori.	
Presenza di gradini	Disattenzione da parte del personale e dell'utenza che accede al punto vendita.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Segnalare i gradini a mezzo cartellonistica. Applicare sui piani di calpestio strisce antidrucciolevoli in materiale adesivo. Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Presenza di gradini.	Durante le operazioni di pulizia	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Segnalazione di situazioni particolari (es. operazioni di pulizia) a mezzo di cartellonistica. Il piano di calpestio deve essere mantenuto pulito e asciutto. Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione e informazione del personale.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Piani di lavoro e attrezzature aventi spigoli acuti.	Disattenzione da parte del personale nella circolazione all'interno dei locali.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Rivestimento con materiali anti-shock degli spigoli dei piani di lavoro e delle attrezzature. Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Uscita ordinaria ed uscita di sicurezza	Presenza di ingombri in prossimità dell'uscita durante le ordinarie attività	Traumi, contusioni, infortuni vari.	L'uscita è stata dimensionata conformemente alla normativa vigente. Occorre evitare che durante le normali attività di vendita al dettaglio vengano, anche se solo momentaneamente, posizionati imballaggi e merci in prossimità dell'uscita. Divieto assoluto di tenere chiusa a chiave l'uscita durante gli orari di lavoro. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Uscita ordinaria ed uscita di sicurezza	Utilizzo in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'uscita. Divieto assoluto di tenere chiusa a chiave l'uscita di sicurezza durante gli orari di lavoro. Occorre evitare che durante le normali attività di vendita al dettaglio vengano, anche se solo momentaneamente, posizionati imballaggi e merci in prossimità dell'uscita. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Cavi di	Normale	Caduta. Contusioni.	Evitare che i cavi di	P = 1

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
alimentazione di apparecchiature elettriche	di circolazione all'interno del punto vendita	Infortuni vari.	alimentazione intralcino i percorsi di camminamento e gli ambienti di lavoro (prevedere canaline). Impianti e cavi elettrici devono essere mantenuti in condizioni di massima efficienza e sicurezza. Utilizzo di scarpe di sicurezza. Formazione ed informazione del lavoratore.	D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Movimentazione manuale di carichi.	Sollevamento e movimentazione di materiale. Nell' area di vendita la movimentazione dei carichi avviene manualmente.	Caduta di carichi. Traumi da schiacciamento. Contusioni, infortuni vari.	Formazione ed informazione del personale, anche in merito alle corrette procedure di movimentazione dei carichi e sui massimi carichi ammessi al trasporto dal lavoratore. Utilizzo di scarpe di sicurezza e guanti contro rischi meccanici	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Apparecchiature dotate di marcatura CE.	Utilizzo in condizioni ordinarie di apparecchiature presenti nell'area vendita (es. registratore di cassa).	Infortuni vari.	Rispettare in ogni momento le prescrizioni fornite dal fabbricante. Eseguire verifiche e manutenzione periodica delle apparecchiature. Distribuzione dei libretti di uso e manutenzione. Formazione ed informazione del personale	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Utilizzo piccoli attrezzi taglienti e materiale di consumo.	In area vendita vengono utilizzati piccoli attrezzi manuali quali taglierini, cacciaviti, ecc. Riporre tali attrezzature negli appositi spazi destinati alla custodia dopo il loro utilizzo.	Lesioni alle mani e agli arti superiori. Ferite da taglio, perforazione.	Utilizzo delle attrezzature in modo appropriato. Utilizzo di opportune protezioni alle lame che non permettano alcun contatto diretto da parte dell'operatore. Evitare di riporre oggetti appuntiti o taglierini nelle tasche. Utilizzo di scarpe di sicurezza e guanti contro rischi meccanici. Formazione ed informazione del personale	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Deterioramento dell'impianto elettrico (anche in riferimento a prolunghe, prese multiple, cavi di alimentazione apparecchiature).	Utilizzo di impianto elettrico non in perfette condizioni di uso.	Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Manutenzione degli impianti elettrici, delle sue componenti e delle sue derivazioni. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
Impianto elettrico	L'impianto elettrico è conforme alle norme CEI. Gli impianti elettrici sono accompagnati da apposita Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte. Il rischio si profila nel normale utilizzo dell'impianto elettrico.	Shock elettrici, bruciature, folgorazioni. Incendio dovuto all'innesco di focolaio in presenza di materiale di facile combustione a causa di cortocircuito.	Vige il divieto di depositare materiale infiammabile (es. materiale cartaceo) nelle vicinanze di componenti elettrici sotto tensione. Mantenere in buone condizioni di pulizia tutte le componenti elettriche. Formazione ed informazione del personale	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Contatti accidentali, diretti e indiretti, con elementi sotto tensione.	Vige il divieto di operare sugli impianti elettrici	Elettrocuzione. Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Manutenzione degli impianti elettrici, delle sue componenti e delle sue derivazioni. Formazione e informazione dei lavoratori in merito al divieto di intervenire sugli impianti elettrici.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
Utilizzo di apparecchiature elettriche.	Durante le normali attività di lavoro.	Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Rispetto delle indicazioni del costruttore. Distribuzione dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature elettriche al lavoratore. Istituzione del registro di Manutenzione degli impianti elettrici. Protezione e corretta organizzazione dei cavi di alimentazione delle attrezzature. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
Prese multiple	Può essere necessario per esigenze lavorative utilizzare prese multiple per l'alimentazione temporanea dei carichi elettrici	Elettrocuzione. Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Le prese multiple devono essere di tipo adeguato (marcate CE/IMQ) ed utilizzate solo temporaneamente. Rispetto delle indicazioni del costruttore in merito anche al massimo carico.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
	(attrezzature). Non è ammesso l'utilizzo di prese multiple per situazioni ordinarie.		Protezione meccanica e corretto posizionamento delle prese multiple. Se il carico deve essere alimentato per lunghi periodi richiedere l'intervento di personale specializzato per la modifica dell'impianto elettrico. Formazione ed informazione dei lavoratori.	
Quadro elettrico.	Vige il divieto di operare sui quadri elettrici.	Elettrocuzione. Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Segnalazione dei quadri elettrici e del pericolo elettrico. Tenere sempre chiuso lo sportello di protezione del quadro elettrico. Posizionare estintore a CO2 in prossimità di esso. Manutenzione degli impianti elettrici. Formazione e informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
Spine elettriche.	Gli operatori vengono in contatto con le spine elettriche nel caso ci sia necessità di allacciare alla rete elettrica delle apparecchiature.	Elettrocuzione. Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	Le spine sono costruite in modo tale che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto né con le parti in tensione della presa e né con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento e disinserimento, pertanto devono essere utilizzate nel rispetto delle indicazioni del costruttore e di buona norma. Non forzare l'inserimento delle spine in prese non adeguate (soprattutto se destinate ad alimentazione a maggiore potenza). Divieto di apportare modifiche alle prese o di effettuare interventi di manutenzione di alcun tipo. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 3 I = 7 GRAVE
Cavi elettrici.	Evitare che i cavi di	Cadute. Contusioni.	Al fine di evitare possibili	P = 1

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 41	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
	alimentazione intralcino i percorsi di camminamento e gli ambienti di lavoro.	Elettrocuzione. Shock elettrici, bruciature, folgorazioni.	inciampi, occorre proteggere i cavi mediante apposite canaline. I cavi elettrici devono essere mantenuti in condizioni di massima efficienza e sicurezza. Provvedere a sostituire i cavi con segni di logorio e consumo. Formazione e informazione dei lavoratori.	D = 3 I = 7 GRAVE

RISCHI PER LA SICUREZZA INCENDIO - ESPLOSIONI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Incendio	Durante le normali attività possono svilupparsi degli incendi, in virtù della presenza di apparecchiature elettriche in funzione e della possibilità non trascurabile che si verifichino sovraccarichi della rete elettrica e cortocircuiti.	Ustioni. Incendi.	Divieto di fumare. Mantenere le vie di circolazione, i passaggi e le uscite sempre sgombre da attrezzature e merci che potrebbero intralciare l'esodo in caso di emergenza. Evitare che si creino sovraccarichi della rete elettrica e cortocircuiti. Porre particolare attenzione ad evitare la formazione di cumuli di materiale cartaceo e imballaggi. Informazione e formazione periodica degli addetti alla prevenzione incendi. Prevedere presidi antincendio (es. estintori). Verifica periodica degli estintori	RISCHIO INCENDIO BASSO (ex DM 10.03.98)

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 43	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CHIMICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Ambienti di lavoro soggetti alla formazione di polveri.	Durante le normali attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi.	Allergie. Irritazione alle vie respiratorie.	Pulizia degli ambienti di lavoro. Formazione e informazione dei lavoratori.	RISCHIO CHIMICO BASSO (Titolo IX capo I D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Prodotti per la pulizia	Durante il normale utilizzo dei prodotti per la pulizia dell'ambiente di lavoro. Il rischio si ritiene in ogni caso basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e dell'utenza del punto vendita.	Irritazioni cutanee. Irritazione delle vie respiratorie. Allergie agli occhi.	Osservare scrupolosamente le prescrizioni del fabbricante. Evitare qualsiasi tipo di contatto diretto con le sostanze. Lavare accuratamente con abbondante acqua nel caso di contatto. Utilizzo di guanti, scarpe di sicurezza, mascherine monouso. Formazione e informazione del lavoratore.	RISCHIO CHIMICO BASSO (Titolo IX capo I D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI FISICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro	Utilizzo di apparecchiature elettriche e movimentazione di merce. In ogni caso i lavoratori non sono esposti a fonti di rumore con livello superiore ad 80 dBA	Ipoacusia	Manutenzione delle macchine e delle apparecchiature. Sostituzione delle attrezzature danneggiate o logore	Come da valutazione RISCHIO RUMORE (Titolo VIII capo II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Condizioni microclimatiche.	Il pericolo si profila durante la normale attività lavorativa nel caso di malfunzionamento del sistema di condizionamento o di errata regolazione da parte dei lavoratori. Le condizioni microclimatiche dei locali sono ottimali rispetto alle attività svolte (temp. estiva 19-24°C, temp. invernale 17-21°C, umidità relativa 40-60%, velocità aria inferiore a 0.2 m/s) e l'impianto è stato realizzato a regola d'arte.	Malanni	Manutenzione del climatizzatore (sostituzione periodica dei filtri). Formazione e Informazione periodica dei lavoratori sui corretti parametri microclimatici in relazione alle attività svolte.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Illuminazione artificiale degli ambienti di lavoro e delle vie di circolazione.	Gli ambienti di lavoro sono serviti da adeguata illuminazione artificiale. Il pericolo è relativo a: malfunzionamento degli impianti di illuminazione e mancato rispetto da parte dei lavoratori delle prescrizioni impartite.	Disturbi visivi.	Manutenzione e verifica periodica dell'impianto di illuminazione. Formazione e Informazione periodica dei lavoratori.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI BIOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Impianto di climatizzazione	L'impianto di climatizzazione è conforme alle norme CEI. I climatizzatori sono accompagnati da apposita Dichiarazione di Conformità.	Disturbi a carico dell'apparato respiratorio. Infezione agli occhi. Dermatiti.	Manutenzione periodica dei sistemi di condizionamento atti ad evitare la proliferazione di agenti biologici, batteri e funghi, dannosi soprattutto all'interno dei filtri. Formazione e informazione periodica dei lavoratori.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Presenza di agenti biologici.	Utilizzo dei servizi igienici.	Infezioni batteriche per inalazione e/o contatto. Allergie.	Prevedere interventi di pulizia. Sanificazione frequente dei locali.	P = 2 D = 2 I = 6 MODESTO
Soccorso a persone infortunate con ferite sanguinanti.	Il soccorso deve essere effettuato dagli addetti al primo soccorso.	Infezioni batteriche.	La cassetta di primo soccorso è sottoposta a controllo da parte degli addetti al primo soccorso, in modo che i presidi sterili (guanti, teli, mascherine) siano sempre disponibili anche in caso di urgenza. Durante gli interventi devono essere utilizzati i DPI previsti (guanti sterili, mascherine sterili). Formazione e addestramento periodico.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Apparecchiature e strumenti di lavoro.	Utilizzo di telefono, registratore di cassa, ecc.	Contaminazioni di origine microbiologica, atte a scatenare dermatiti, eruzioni cutanee, affezioni del tratto respiratorio, infezione agli occhi.	Lavarsi frequentemente le mani. Evitare di sfregarsi gli occhi dopo aver utilizzato telefoni e tastiere. Sanificazione periodica con disinfettanti specifici. Formazione e informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature.	All'atto di vendita e commercializzazione di nuovi e preziosi oggetti e in virtù dell'introduzione di nuove mansioni i lavoratori vengono sottoposti a specifiche sessioni formative.	Infortuni vari. Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia	Prima dell'inserimento nell'ambiente di lavoro di nuovi metodi di lavoro o di nuovi preziosi oggetti i lavoratori interessati vengono sottoposti ad interventi di formazione ed informazione.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Mancata manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, estintori, ecc.	Utilizzo di impianti (es. verifica dell'impianto elettrico) ed attrezzature non sottoposte a verifiche, controlli e manutenzione per dimenticanza o disattenzione.	Infortuni vari.	Le operazioni di manutenzione vengono effettuate da personale e/o ditte specializzate come si evince da appositi report di manutenzione. Vigè il divieto assoluto di operare qualsiasi tipo di intervento non autorizzato sulle apparecchiature. Rispettare in ogni momento le prescrizioni fornite dal fabbricante. Verificare la corretta applicazione delle procedure previste. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

RISCHI TRASVERSALI FATTORI PSICOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Presenza di mansioni specifiche che comportano l'esecuzione di mansioni brevi e ripetitive.	Operazioni di cassa, allestimento	Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Informazione dei lavoratori sull'importanza della mansione svolta, sul funzionamento globale dell'impresa e sui suoi obiettivi. Il lavoratore può assentarsi quando ha necessità. Formazione e informazione dei lavoratori.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Affidamento di incarichi a soggetti non adeguatamente informati e formati.	Attività di vendita assistita.	Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Informare con chiarezza ogni lavoratore in merito alle responsabilità connesse ad ogni posto di lavoro. Formazione e informazione dei lavoratori.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Reazioni anomale in caso di emergenza.	L'attività in oggetto comporta il contatto con il pubblico: in caso di emergenza eventuali situazioni di pericolo possono dar vita a stati di ansia e panico.	Malori dovuti a stati di panico.	Informazione e formazione periodica.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Reazioni anomale in caso di emergenza.	L'attività in oggetto comporta l'esposizione al rischio rapina; il rischio in oggetto può dar vita a stati di ansia e panico.	Malori dovuti a stati di panico.	Informazione e formazione periodica.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Ambiguità del ruolo e situazione di conflittualità con altri colleghi.	Svolgimento delle normali attività lavorative.	Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Distribuzione dei carichi di lavoro e di responsabilità tenendo in considerazione le capacità individuali ed il tipo di personalità.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Ritmi di lavoro elevati.	Pericolo di carico eccessivo di lavoro.	Stress.	I lavoratori effettuano pause adeguate ai ritmi di lavoro. Formazione e informazione del lavoratore.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Mobbing	Marginalizzazione dall'attività lavorativa. Sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro. Dequalificazione delle mansioni di lavoro. Rimproveri e richiami continui espressi in privato e in pubblico anche per banalità. Dotare il lavoratore di attrezzature da lavoro obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati.	Disturbo dell'adattamento. Perdita d'autostima. Depressione. Insonnia. Isolamento. Cefalee, annebbiamento della vista. Tachicardia. Gastrite. Dermatosi.	Il datore di lavoro deve migliorare l'ambiente di lavoro attraverso concessione ai lavoratori della possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro, diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive, sviluppare uno stile di leadership, definire in modo chiaro e preciso i ruoli e le mansioni dei lavoratori,	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 48	

RISCHI TRASVERSALI FATTORI PSICOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
	Continue visite fiscali in caso di malattia. Doppi sensi o sottigliezze verbali. Ripetuti trasferimenti ingiustificati. Esclusione reiterata da iniziative formative.	Isolamento sociale. Suicidio.	introdurre pause di lavoro brevi ma frequenti. Formazione e informazione del lavoratore.	

RISCHI TRASVERSALI FATTORI ERGONOMICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Ridotte conoscenze e bassa capacità di apprendimento personale circa i temi sull'igiene e sicurezza del lavoro.	Partecipazione a sessioni formative	Infortuni vari.	Riunioni periodiche. Assicurare sessioni di formazione ed informazione degli operatori.	Come da valutazione RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Comportamento scorretto sul luogo di lavoro circa il fumo di sigarette.	Durante la normale attività lavorativa i lavoratori potrebbero violare il divieto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro.	Intossicazione.	Rispetto delle norme comportamentali. Divieto di fumare. Formazione ed informazione.	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO
Posture incongrue	Durante l'allestimento degli oggetti preziosi.	Infortuni vari.	Formazione ed informazione dei lavoratori	P = 1 D = 2 I = 5 MODESTO

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 50	

Elenco Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (art. 28 co. 2/f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Agli esiti della valutazione dei rischi nel seguito non si ritiene siano individuabili, come previsto dall'art. 28 co. 2/f D.Lgs. 81/08 e s.m.i., mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 52	

CEI 29-30

- Microfono mod. MCE212, matricola n. 84988, rispondente alla norma:

- IEC EN 60651 – Classe 1 – Edizione 10.2000
- IEC EN 60804 – Classe 1 – Edizione 10.2000

CEI 29-30

Calibratore tipo HD 9101, n. di serie 0806985912, rispondente alla norma:

- IEC EN 60942 – Classe 1- Edizione 10.2000
- IEC EN 61672- 1 – Classe 1 - Edizione 05.2002

IEC EN 1260 – Classe 1 - Edizione 07.1995

ANSI S1.4 - Classe 1 - 2001

ANSI S1.11 - Classe 1

CEI 29-30.

La taratura dello strumento è stata effettuata in data 24.12.2007, come risulta dalle certificazioni riportate in allegato insieme alle specifiche tecniche dello strumento

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 53	

Valutazione rischio chimico

Mansione: ADDETTO ALLA VENDITA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Produttore/Distributore:	---
Sostanza/Prodotto:	Detergente per superficie

Indice di Gravità:	R 34 - Provoca ustioni	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 °C	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata	DPT =	-0,5
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			6

Classe di rischio	Basso
--------------------------	--------------

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 54	

Valutazione del rischio incendio

Ambiente di Lavoro	Area vendita
---------------------------	---------------------

Caratteristiche degli ambienti di lavoro	
Tipo di Attività	Gli oggetti preziosi, una volta giunti in negozio vengono allestiti, in funzione della tipologia, su apposite vetrine presenti in area vendita. La vendita assistita degli oggetti preziosi prevede il semplice reperimento della stessa dalle vetrine, la visione al cliente interessato e la consegna al cliente con conseguente emissione dello scontrino fiscale.
Materiali manipolati	Oggetti preziosi, carta.
Attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi	Registratore di cassa Banconi, sedia, vetrine.
Numero di persone presenti (dipendenti ed altre persone)	Dipendenti ed eventuali clienti
Possibili sorgenti di innesco	Malfunzionamenti dell'impianto elettrico e di apparecchiature ad alimentazione elettrica; mancato rispetto divieto di fumo
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili	rimozione o significativa riduzione dei materiali combustibili e infiammabili a un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; miglioramento del controllo del luogo di lavoro.
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore	rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione; controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche; riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; divieto dell'uso di fiamme libere.
Caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti	A basso tasso di infiammabilità
Possibilità di sviluppo di incendio	Scarsa
Probabilità di propagazione dell'incendio	Bassa
Livello di Rischio Incendio	Basso

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 55	

Ambiente di Lavoro	Area vendita
---------------------------	---------------------

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio	
ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio	<p>A) Misure di tipo tecnico: realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte; messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; adozione di dispositivo di sicurezza</p> <p>B) Misure di tipo organizzativo - gestionale rispetto dell'ordine e della pulizia; controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei lavoratori.</p>
garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio	Piano di emergenza
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento	Segnaletica di sicurezza Allarme dato a voce
assicurare l'estinzione di un incendio	Installazione di estintori e relativa manutenzione
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio	Contratto con ditta specializzata
fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio	Tutti i dipendenti sono formati ed informati in merito al rischio incendio

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 56	

Quadro sinottico dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- Mascherine monouso durante gli interventi di pulizia

Dispositivi di protezione dei piedi

- Scarpe di sicurezza

Dispositivi di protezione delle mani

- Guanti per la protezione chimica (utilizzo di prodotti per la pulizia)

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 57	

Segnaletica di sicurezza

Definizione

Per *segnaletica di sicurezza* si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.






Scopo della segnaletica di sicurezza

Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono creare pericoli.

Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso		Segnali di divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio		Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

	Cartelli di divieto		Cartelli antincendio
	<ul style="list-style-type: none"> • Forma rotonda • Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa 		<ul style="list-style-type: none"> • Forma quadrata o rettangolare • Pittogramma bianco su fondo rosso
	Cartelli di avvertimento		Cartelli di prescrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Forma triangolare • Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero 		<ul style="list-style-type: none"> • Forma rotonda • Pittogramma bianco su fondo azzurro
	Cartelli di salvataggio		
	<ul style="list-style-type: none"> • Forma quadrata o rettangolare • Pittogramma bianco su fondo verde 		

Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro

Cartello per indicazione dei servizi igienici:



Cartello per indicazione cassetta pronto soccorso:



Cartelli di indicazione uscite di emergenza



Cartelli per indicazione del percorso per uscita di emergenza



Norme comportamentali in caso di incendio, pronto soccorso, movimentazione manuale dei carichi

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO

- 1) - Far scattare l'allarme evitando di generare il panico.
- 2) - Mettere in azione i mezzi di estinzione disponibili, qualora il caso lo richiedesse.
- 3) - Mettersi a disposizione e collaborare con i Vigili del Fuoco.
- 4) - Organizzare l'evacuazione dei locali interessati dall'incendio.

COMPORTAMENTO DA TENERE DA PARTE DI CHI RESTA COINVOLTO IN UN INCENDIO

- 1) - Mantenere la calma, prima pensare e poi agire.
- 2) - Chiedere porte e finestre prima di allontanarsi dal locale dove si è verificato l'incendio.
- 3) - Dare l'allarme al personale addetto e collaborare a prestare l'eventuale soccorso.
- 4) - Per allontanarsi dal luogo del sinistro seguire la segnaletica di sicurezza che porta all'esterno del fabbricato o in luogo sicuro.
- 5) - Se si è costretti ad attraversare una zona incendiata, tenere un panno bagnato davanti alla bocca e al naso, bagnarsi abbondantemente gli abiti perché non prendano fuoco.
- 6) - Se gli abiti di una persona hanno preso fuoco, deve essergli impedito di correre, ma deve essere gettato a terra ed avvolto in una coperta, con la testa fuori.
- 7) - Se si resta intrappolati dal fuoco, restare calmi, chiudere tutte le porte che dividono dal fuoco, attendere l'arrivo dei soccorsi segnalando la propria presenza dalla finestra; tenere presente che una porta di legno può resistere sempre circa un quarto d'ora.
- 8) - Se qualcuno nel locale viene preso dal panico o è sofferente per l'eccessivo calore, dovrà essere tranquillizzato e fatto distendere sul pavimento, dove l'aria è sempre meno calda e respirabile.

VIGILI DEL FUOCO Tel. ASSISTENZA TECNICA Tel.

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI

- 1) Non togliere mai qualsiasi sostanza o materiale di qualsiasi natura senza prima averne permesso il soccorritore.
- 2) Seperire i corpi feriti, infortunati, da lesioni o ferite, dall'ambiente esterno, e dalla azione di tutti gli agenti nocivi e nocivi.
- 3) Assicurarsi il primo soccorso in attesa dell'arrivo degli soccorsi, e di un medico competente. Evitare l'uso di qualsiasi sostanza o materiale che non sia stato autorizzato.
- 4) Non fare mai "diagnostica" o "curativa" prima di poter intervenire con un medico competente.
- 5) Evitare l'uso di qualsiasi tipo di "strumento" o "apparecchio" non autorizzato.
- 6) In caso di ferite, assicurarsi della loro importanza, e della loro natura. Non tentare di curare, ma di coprire le ferite, e di evitare che si infettino.
- 7) In caso di ferite, non tentare di curare, ma di coprire le ferite, e di evitare che si infettino.
- 8) In caso di ferite, non tentare di curare, ma di coprire le ferite, e di evitare che si infettino.
- 9) In caso di ferite, non tentare di curare, ma di coprire le ferite, e di evitare che si infettino.
- 10) In caso di ferite, non tentare di curare, ma di coprire le ferite, e di evitare che si infettino.

COME MANOVRIARE MANOVRALE UN CARICO

SE SI DEVE MANOVRIARE UN CARICO DA TERRE

SE SI DEVE MANOVRIARE UN CARICO DA CIELO

SE SI DEVE MANOVRIARE UN CARICO DA CIELO

SE SI DEVE MANOVRIARE UN CARICO DA CIELO

SE SI DEVE MANOVRIARE UN CARICO DA CIELO

Cartello di segnalazione estintore



Divieto di depositare materiale in prossimità delle uscite di sicurezza



Divieto di fumare



Divieto di accesso



Programma di Formazione, Informazione ed Addestramento

Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da attuare in azienda:

Destinatari	Attività di informazione/formazione/addestramento	Svolta	Periodicità (*)
RSPP	Corso RSPP (art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso l'azienda	Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Addetti	Corso Addetti Prevenzione Incendi (D.M. 10/03/1998)		Ogni tre anni
	Corso primo soccorso (D.M. 388/03)		Ogni tre anni
RLS	Corso RLS (art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e s.m.i.
Preposti	Formazione su compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Informazione e formazione Valutazione dei Rischi (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Informazione e formazione rischi specifici (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Uso di attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Uso D.P.I. (art. 77 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Segnaletica di sicurezza (art. 164 D.Lgs. n. 81/2008)		Ogni anno
Lavoratori	Movimentazione Manuale dei Carichi (art. 169 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Video Terminali (art. 177 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Agenti fisici (art. 184 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Rumore (art. 195 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Agenti chimici (art. 227 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Agenti cancerogeni e mutageni (art. 239 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		Ogni anno
Lavoratori	Agenti biologici (art. 278 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	Ogni anno	

(*) L'informazione, formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 63	

PARTE IV

Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Azienda	
Sede Legale	
Sede Operativa	

Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento

Al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendali saranno implementate in azienda le procedure descritte nel seguito al fine di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che permetta di individuare i punti di debolezza ed i punti di forza della azienda in merito ai livelli di sicurezza ed individuare eventuali azioni correttive rispetto alla eventualità che possano verificarsi incidenti e/o malattie professionali. L'obiettivo della azienda è quello di ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni di assenza dei lavoratori conseguenti ad incidenti.

Misure di miglioramento	Procedure per l'attuazione delle misure di miglioramento	Risorse necessarie per l'attuazione	Responsabile	Tempi di attuazione
Migliorare l'accessibilità agli estintori presenti nelle aree di lavoro	Evitare di stoccare materiali in prossimità dei presidi antincendio; liberare i percorsi che conducono ai presidi antincendio			entro una settimana dalla data di redazione del presente documento
Liberare i percorsi d'esodo da ogni materiale che ne riduca l'ampiezza	Evitare di stoccare materiali, anche in modo temporaneo, lungo i percorsi d'esodo			entro una settimana dalla data di redazione del presente documento
Migliorare la circolazione pedonale in sicurezza nei luoghi di lavoro.	Dotare i gradini e dislivelli di strisce antiscivolo; Acquisto e applicazione delle strisce antiscivolo Rivestire con materiale anti-shock e/o rendere visibili gli spigoli acuti di materiale e attrezzature presenti lungo i percorsi di circolazione. Acquisto e applicazione di materiale antishock			entro un mese dalla data di redazione del presente documento
Rimuovere e/o ridurre al minimo la presenza di materiale combustibile nell'aria di vendita.	Evitare di stoccare materiali infiammabili, anche in modo temporaneo, in prossimità di sorgenti di calore;			entro una settimana dalla data di redazione del presente documento
Accertarsi della funzionalità e fruibilità dell'uscita durante gli orari di lavoro	Prima dell'inizio delle attività lavorative verificare che l'uscita sia			entro una settimana dalla data di redazione del

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 65	

	accessibile, sgombra da ostacoli e si apra regolarmente			presente documento
Integrare la cartellonistica di sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisto ed installazione della cartellonistica			entro un mese dalla data di redazione del presente documento
Formazione ed informazione sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	Programma di Formazione, Informazione ed Addestramento di cui al paragrafo precedente			come da programma di Formazione, Informazione ed Addestramento di cui al paragrafo precedente

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 66	

Gestione Leggi e Regolamenti

Responsabilità

IL RSPP ha la responsabilità di:

- ricercare leggi e regolamenti applicabili e identificare quelli relativi alle attività, prodotti e servizi di interesse in merito alla gestione per la SSL per l'Organizzazione
- valutare i potenziali impatti di queste leggi e regolamenti sulla Organizzazione e su i suoi prodotti, attività e servizi
- assicurarsi che la Organizzazione abbia tutti i nulla osta, autorizzazioni e permessi necessari e che essi siano aggiornati
- comunicare qualsiasi nuova prescrizione legislativa alle persone interessate

Ricerca delle leggi

Il RSPP riceve periodicamente gli aggiornamenti legislativi in materia di SSL e verifica se vi sono leggi, norme, regolamenti che devono essere applicati ai servizi o attività sviluppate dalla Organizzazione. In caso affermativo, provvede a reperirle.

Il RSPP, al ricevimento di tali documenti, analizza le prescrizioni contenute e comunica al DL e al RSPP gli eventuali nuovi adempimenti e verifica che vengano attuati nei tempi previsti dalla normativa.

Diffusione ed utilizzo di leggi e regolamenti

Dopo aver individuato le aree in cui tali disposizioni legislative individuate devono essere applicate, il RSPP distribuisce una copia della prescrizione, al RSPP, ai DRG ed ai Responsabili delle aree interessate.

La predisposizione di eventuali atti amministrativi previsti dalla normativa, quali denunce, comunicazioni agli Enti autorizzativi e/o di controllo, viene assegnata dal DL a soggetti dotati di requisiti e conoscenze adeguate. La verifica del rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla normativa sono a cura del RSPP.

Il RSPP registra ogni eventuale scadenza di adempimento e/o di controlli da effettuare.

Il RSPP conserva le copie delle leggi e regolamenti applicate dalla Organizzazione. Nel corso delle verifiche ispettive periodiche interne, il RSPP si assicura che le aree abbiano ricevuto e applichino le prescrizioni di leggi e regolamenti necessari allo svolgimento delle attività.

Archiviazione

Il RSPP conserva per il periodo di validità:

- Bollettini ricevuti dalle associazioni di categoria
- leggi, regolamenti, norme, prescrizioni applicate dalla Organizzazione
- nulla osta, permessi, autorizzazioni

Successivamente alla loro scadenza tali documenti sono archiviati per 3 anni, a meno di diverse disposizioni derivanti da disposti legislativi vigenti.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 67	

Documentazione Collegata

Registro Norme e Leggi

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 68	

Gestione Sorveglianza sanitaria

Verifica delle necessità della sorveglianza sanitaria

Il DL, tramite il SPP, verifica la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i LAV in funzione dell'attività lavorativa da loro esercitata.

Tale necessità ricorre:

- in ogni caso per tutti i LAV prima del loro inizio attività, per determinare la loro idoneità al lavoro;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
- in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;
- a seguito disposizioni dell'AUSL locale; nei casi di dubbia interpretazione il DL, tramite il SPP, consulta l'AUSL o un MC per definire la necessità della sorveglianza.

Nomina del MC

Il DL con la collaborazione di RSPP e DRG interessati, contatta i candidati medici competenti ed effettua la nomina (modello di nomina del medico Competente) previa richiesta curriculum e attestazioni della qualifica a svolgere il compito. La lettera di nomina comprende la richiesta dell'osservanza da parte del MC dei propri obblighi previsti dalle normative di sicurezza.

Il medico competente deve avere i titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

Successivamente alla nomina il DL redige un contratto di consulenza, in cui sono indicati:

- la natura del rapporto di lavoro tra azienda e MC;
- il nominativo del dirigente che curerà le relazioni con il MC;
- le prestazioni di routine del MC, specificando, se del caso, il tempo richiesto e le modalità di effettuazione;
- eventualmente, l'indicazione dei locali o strutture aziendali a disposizione del MC;
- la durata della collaborazione ed eventualmente le condizioni e modalità di rinnovo del contratto;
- i casi di inadempimento che possono comportare la rescissione del contratto.

Dopo la nomina il DL o il DRG, tramite il SPP, trasmette al MC copia della documentazione inerente:

- elenco LAV con mansioni e data di nascita;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati;
- documento di valutazione dei rischi;

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 69	

- relazioni di sintesi dei risultati di verifiche fonometriche e/o dell'ambiente di lavoro

Revoca della Nomina

Il DL, anche su segnalazione del DRG interessato, può revocare la nomina del MC nei seguenti casi:

- fine del termine contrattuale;
- dimissioni dall'incarico;
- per evidenti carenze nello svolgere gli incarichi previsti.

Il DL effettua la revoca assicurando però che, in attesa della nuova nomina, la sorveglianza sanitaria non subisca limitazioni o interruzioni.

Attività Del MC

Il MC svolge le attività definite dagli artt. 25–39–40–41-42 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

Documentazione Collegata

Nomina medico competente

Contratto di consulenza stipulato con il medico competente

Cartelle sanitarie lavoratori

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 70	

Gestione Informazione, Formazione ed Addestramento

Programmazione della Formazione, Informazione ed Addestramento

Il DL in collaborazione con il RSPP, in funzione

- della valutazione dei rischi
- delle segnalazioni ricevute (secondo quanto definito nel paragrafo 5.2),
- di quanto definito dagli artt. 31-32-33-34-36-37-73-77-164-169-177-184-195-227-278 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 388/2003, nonché da altre disposizioni legislative contenute nella registrazione Registro Norme e Leggi

elabora in occasione della riunione periodica annuale, un Piano di formazione ed informazione dei LAV indicante:

- I contenuti dell'informazione e formazione necessaria
- Sito e lavoratore coinvolto
- Modalità di erogazione, comprendente inoltre l'indicazione delle funzioni interne od esterne incaricate dell'erogazione
- Indicazione delle misure di accertamento, anche periodiche (domande, questionari, prove pratiche predisposte a cura del RSPP di volta in volta a seconda della tipologia di attività da svolgere), del grado di recepimento e di comprensione, ove richiesto dall'attività;
- Periodo indicativo di prevista effettuazione dell'azione di informazione e formazione

Il Piano di Formazione è redatto in forma scritta tramite modello *Piano di formazione ed informazione* e pubblicizzato nella bacheca aziendale dal RSPP. Sarà cura del DL o di soggetto delegato occuparsi dell'esecuzione e dell'organizzazione delle attività previste. Sarà compito del RSPP verificare il rispetto del piano di formazione.

Segnalazione delle necessità Formative od Informative

Tutte le parti interessate possono evidenziare, anche con il contributo del RSPP, la necessità di formazione ed informazione in funzione della specificità dell'ambito di competenza, tramite l'apposito *Modello di richiesta interventi informativi, formativi e addestramento*. La richiesta di interventi informativi o formativi, può essere effettuata anche a seguito di:

- Mutate condizioni di rischio per i lavoratori
- Variazione del personale ovvero ogni volta si ha una nuova assunzione
- Presenza di non conformità

Il modulo viene inoltrato al RSPP che valuta la richiesta, la sottopone al DL. Nel caso in cui l'intervento formativo/informativo richiesto abbia necessità di immediata realizzazione, il RSPP procede alla modifica od integrazione del *Piano di formazione ed informazione* elaborato secondo quanto definito nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui non siano emersi necessità imminenti di formazione, i moduli vengono custoditi a cura del RSPP e analizzati in fase di riunione periodica.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 71	

Criteria di Erogazione delle Attività di Informazione, Formazione ed Addestramento

L'erogazione delle attività di informazione, formazione ed addestramento avviene tramite:

- corsi su argomenti specifici
- schede o manuali di apparecchiature e macchine
- procedure operative di lavoro
- depliant, posters e cartelli di sensibilizzazione
- prove pratiche

Le attività di informazione, formazione ed addestramento avvengono abitualmente durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle esigenze specifiche, e prevede la verifica dell'apprendimento dei LAV.

La attività di informazione, formazione ed addestramento avviene in ogni modo sempre in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
- del trasferimento o cambiamento di mansioni che implichi variazioni sostanziali dell'attività operativa
- in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi .

In tutti i casi precedentemente elencati, il DL, in collaborazione con il PREP o il DRG competente per area, predispone uno specifico programma di addestramento da attuarsi con affiancamento del LAV ad un addetto esperto, attraverso corsi di formazioni effettuati da personale qualificato o comunque secondo le modalità di volta in volta specificate.

La durata del periodo di affiancamento del LAV, è stabilita dal PREP competente per area in collaborazione con il LAV esperto o con il personale qualificato coinvolto. Al termine del periodo di addestramento e quindi quando il LAV avrà raggiunto il livello richiesto di competenza e conoscenza specifica per il particolare ambito lavorativo, sarà cura del PREP/DRG comunicarlo al DL.

Esecuzione e Registrazione delle Attività

Le attività di formazione, informazione ed addestramento sono effettuate durante l'orario di lavoro senza alcun onere economico a carico dei LAV anche in collaborazione con gli organismi paritetici provinciali.

L'attività formativa ed informativa o qualsiasi riunione a carattere informativo viene registrata sul Registro presenze attività info – formative. Il registro viene firmato dai LAV anche per ricevuta della consegna della documentazione a supporto dell'informazione o formazione.

Per l'attività formativa occorre procedere anche alla compilazione da parte del LAV di un questionario di verifica finale predisposto di volta in volta in funzione dell'attività. Il questionario consentirà al RSPP di verificare se l'attività formativa ha raggiunto l'obiettivo prefissato; RSPP presenterà i risultati in forma aggregata in occasione della Riunione Periodica.

Tutti i registri e questionari sono conservati a cura del RSPP

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 72	

Il RSPP redige e tiene aggiornato l'elenco dei LAV comprendente l'indicazione delle iniziative di informazione e formazione cui hanno partecipato ai fini della loro qualifica professionale. La registrazione avverrà su supporto informatico tramite file.

Documentazione Collegata

Registro presenze attività info – formative

Piano di formazione ed informazione

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 73	

Riunione Periodica

Convocazione

Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la salute e la sicurezza dell'Organizzazione almeno una volta l'anno.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

È facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di una riunione straordinaria. Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e comunque:

- il DL;
- il RSPP;
- il MC;
- il RLS;
- soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione.

Alle riunioni del servizio di prevenzione e protezione partecipano, su invito del DL, coloro che, per conoscenza, competenza e professionalità, sono in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso indicazioni sui possibili interventi per il miglioramento del livello della salute e della sicurezza.

Il RSPP prepara l'ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di eventuali indicazioni dei partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano comunque all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- varie ed eventuali

Nel corso della riunione verranno individuati anche:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

La convocazione della riunione è effettuata da parte del RSPP, trasmesso ai soggetti interessati ed individuati da DL e RSPP di volta in volta sulla base della specificità degli argomenti all'ordine del giorno.

Verbalizzazione e Divulgazione

La riunione periodica è verbalizzata a cura del RSPP su apposito Modello di verbalizzazione.

Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di DL, RSPP, MC, RLS e di tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti alla riunione.

Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti partecipanti alla riunione ed eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la riunione di cui è previsto un coinvolgimento attivo per quanto riguarda le problematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 74	

I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento di valutazione dei rischi a cura del SPP.

Documentazione Collegata

Convocazione Riunione Periodica

Verbale Riunione Periodica

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 75	

Gestione degli Infortuni

Segnalazione

I LAV hanno il dovere di informare immediatamente con comunicazione di tipo verbale il diretto superiore di riferimento o il responsabile di area (PREP o DRG), di qualsiasi INF, INC, NM o RP, facendo pervenire, se presente, anche il relativo certificato medico.

Il PREP o DRG a sua volta informa, sempre verbalmente, il DL e il RSPP.

Il PREP o il DRG in caso di INFORTUNIO procede secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.

Indagine

Tutti gli incidenti, devono essere seguiti da indagine, la cui complessità dipende dalla gravità reale o potenziale dell'evento verificatosi. L'attività di indagine si svolge secondo i seguenti step significativi:

- Raccolta dei dati descrittivi dell'evento verificatosi tramite indagine preliminare
- Istituzione della commissione di indagine e redazione del rapporto di indagine
- Elaborazione della relazione con relative azioni correttive

Successivamente all'evento, il RSPP, raccoglie i dati descrittivi ed identificativi dell'evento, tramite la compilazione del Modello di Indagine Preliminare.

La compilazione del suddetto modulo ha lo scopo di identificare i dati significativi dell'incidente o dell'infortunio, per cui si riporta la descrizione dei luoghi e delle attrezzature coinvolte, i dati dell'operatore interessato, si definisce la dinamica dell'evento e si raccolgono le testimonianze degli operatori presenti all'evento.

Una volta compilato il Modello di Indagine Preliminare, il RSPP incaricato consegna il modulo stesso al DL di riferimento.

Commissione di indagine

Il RSPP istituisce la commissione di indagine che sarà composta dal DL, dal DRG e dal PREP interessato, e qualora se ne avverta la necessità potranno essere coinvolti anche il MC e/o esperti tecnici esterni.

La commissione di indagine, sulla base dei contenuti del Modello di Indagine Preliminare e sulla base delle osservazioni delle funzioni coinvolte, il RSPP redige un rapporto di indagine i cui contenuti significativi dovranno essere i seguenti:

- Identificazione dell'attività lavorativa (fase lavorativa) che veniva svolto al momento dell'evento;
- Descrizione dettagliata dell'incidente, specificando posizione fisica dell'interessato, modalità di esecuzione della fase di lavoro in corso, utensili, attrezzature macchine e materiali utilizzati, persone coinvolte). In questa fase la commissione si può avvalere di strumenti quali schemi e disegni da allegare al rapporto di indagine;
- Nel caso in cui l'evento abbia provocato un infortunio, identificazione delle azioni messe in atto (o trascurate) dall'infortunato e/o da altre persone eventualmente presenti, che hanno contribuito al verificarsi dell'infortunio e delle motivazioni per cui tali azioni sono state messe in atto (o trascurate);

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 76	

- Indicazione, descrizione delle condizioni (ambiente, macchine, attrezzature, materiali, sostanze...) che hanno contribuito al verificarsi dell'evento
- Descrizione dei provvedimenti presi per evitare il ripetersi di eventi analoghi
- Osservazioni ed eventuali conclusioni delle funzioni interessate

Il rapporto di indagine, con allegata tutta la documentazione raccolta (foto, fascicoli, testimonianze, ecc.), è poi trasmessa al DL per conoscenza e conservato dal RSPP.

Relazione Tecnica di Valutazione Finale

Sulla base di quanto emerso dall'indagine sulle circostanze dell'incidente, il RSPP valuta se proporre al DL di intraprendere le eventuali azioni correttive.

L'attività di valutazione finale sull'evento viene coordinata dal RSPP in collaborazione con il DL, il RSPP ed il MC ove se ne riscontri la necessità. Tale attività prevede la redazione di una relazione tecnica finale da parte del RSPP che evidenzia:

- Descrizione dell'incidente o infortunio
- Analisi delle cause e delle condizioni che hanno indotto l'evento
- Analisi dei provvedimenti già presi per evitare l'evento indesiderato
- Analisi dei provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi della condizione di rischio, specificando:
 - Modalità di scelta delle azioni correttive;
 - Metodi, modi e tempi con cui si intende procedere nell'applicazione di suddette azioni;
 - Metodi, modi e tempi con cui si intende verificare l'efficacia delle azioni intraprese.

Nel caso in cui siano state individuate delle azioni correttive queste devono essere adottate tempestivamente. Le modalità di messa in atto di suddette azioni, le responsabilità di esecuzione e le modalità di controllo della loro efficacia saranno di volta in volta stabilite dal RSPP in collaborazione con il DL ed il RSPP specificate nella relazione tecnica finale.

Alla relazione dovrà essere allegato il modello di indagine preliminare compilato e il rapporto di indagine, oltre che tutta la documentazione eventualmente raccolta e/o compilata durante le fasi precedenti. L'insieme dei suddetti documenti sarà conservato a cura del RSPP.

Registro degli Infortuni e Denuncia Infortunio

In caso di INF che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, il DL, annota l'evento sul registro degli infortuni, evidenziando il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'INF, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il DL provvede a comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 18 co. 1 lettera r).

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 77	

La denuncia ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del LAV, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'INF, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia redatta sull'apposito modulo è firmata dal DL.

Infortunio non guaribile in tre giorni

In caso di INF non guaribile entro 3 giorni, il DL o il RSPP, denuncia all'INAIL l'accaduto indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia viene fatta utilizzando l'apposito modulo di denuncia dell'infortunio dell'INAIL entro due giorni dalla data di ricezione del primo certificato medico e deve essere corredata dallo stesso.

Qualora l'inabilità per un INF pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da questo ultimo giorno.

Infortunio che ha prodotto morte o pericolo di morte

Se si tratta di INF che abbia prodotto la morte o per il quale sia possibile il pericolo di morte, la denuncia viene fatta con telegramma entro ventiquattro ore dall'INF, a cura del DL o del RSPP

Ulteriore denuncia all'autorità locale

In caso di INF sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, il DL o il RSPP denuncia l'accaduto all'autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'INF, entro due giorni dal giorno successivo a quello in cui il medico accerta l'inabilità al lavoro per almeno tre giorni.

La denuncia, redatta sull'apposito modulo, è firmata dal DL.

Documentazione Collegata

Modello di Indagine Preliminare

Modulo di denuncia infortunio INAIL

Registro degli infortuni

Rapporto di indagine

Relazione tecnica sulle non conformità

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 78	

Gestione comportamenti scorretti dei lavoratori

Cause di Richiamo Lavoratori

Il DL, tramite i DRG e PREP, verifica costantemente il comportamento dei LAV e li richiama al rispetto delle direttive aziendali e legislative in materia di sicurezza, definite negli interventi formativi ed informativi e nei documenti di valutazione dei rischi.

A tale proposito, un comportamento si ritiene scorretto o non conforme quando i LAV:

- non osservano le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione
- non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, e non si adoperano direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri LAV;
- non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Richiamo verbale

Ogni volta che si verifichi un comportamento scorretto di un certo lavoratore chi lo verifica effettuerà un richiamo allo stesso e comunica al RSPP l'eventuale comportamento scorretto o non conforme del LAV, che provvede a registrarlo sul Registro richiami verbali. Il RSPP ha il compito di comunicare al DL almeno ogni trimestre l'andamento dei richiami.

Lettera di Richiamo

Se il comportamento a carico del singolo LAV si ripete in maniera continuativa, il RSPP effettuerà comunicazione al DL tramite trasmissione di copia del registro dei richiami verbali. Il DL valuterà la necessità di provvedere all'invio di una lettera di richiamo al LAV secondo le modalità previste da accordi o contratti di lavoro.

Sanzione Disciplinare

Qualora il LAV prosegua il comportamento scorretto il DL, anche tramite il RSPP

- convoca il LAV in apposita riunione per contestargli l'eventuale addebito e lo sente a sua difesa alla presenza del RLS;

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 79	

- assegna la sanzione disciplinare conformemente a quanto prescritto da accordi o contratti di lavoro.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione, devono essere portate a conoscenza di tutti i LAV mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Possibilità di risposta da parte del lavoratore alla sanzione disciplinare

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il LAV al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il DL non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui precedentemente parlato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il DL adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Documentazione Collegata

Lettera di richiamo scritto ai lavoratori

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 80	

Gestione DPI

Acquisizione di DPI

Il DL o suo incaricato in collaborazione con il RSPP, MC, consultato eventualmente RLS all'atto della scelta dei DPI, deve valutare le seguenti caratteristiche:

- adeguatezza ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguatezza alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- reciproca compatibilità e mantenimento, anche nell'uso simultaneo, della propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di presenza di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI.

Il DL o suo incaricato all'atto dell'acquisto controlla inoltre che i DPI siano corredati della seguente documentazione in maniera tale da garantire il possesso, da parte dei DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza:

- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante
- marcatura CE
- nota informativa rilasciata da fabbricante (che deve contenere le istruzioni d'uso, tutti gli elementi idonei a consentire una scelta adeguata tra i diversi tipi di D.P.I. e a permetterne un uso corretto, i dati identificativi dell'organismo di certificazione)
- caratteristiche previste a seguito della valutazione dei rischi

Destinazione dei DPI

Il DL o DRG delegato ha l'obbligo di destinare i DPI ad un uso personale. Una volta individuati i DPI il PREP delegato deve provvedere alla consegna dei DPI ai singoli LAV.

L'avvenuta consegna è registrata sul modulo di Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale su cui viene indicato e :

- Descrizione dei DPI consegnati (tipologia e codice identificativo)
- Dati identificativi del lavoratore a cui è stato consegnato il DPI
- Data consegna
- Firma del LAV (a convalida dell'avvenuta consegna e dell'impegno al corretto utilizzo).

Qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, il DL o DRG delegato consegna al PREP incaricato il DPI utilizzando il modulo di Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale. Il PREP nell'assegnazione del DPI ai LAV dovrà avere cura di verificare che il LAV abbia ricevuto adeguata formazione ed informazione sull'uso.

Gestione di casi di inadeguatezza ed intolleranza ai DPI

In caso di intolleranza da parte dei LAV, questi ultimi dovranno farne comunicazione verbale al RSPP, che conseguentemente effettuerà comunicazione scritta sull'inadeguatezza dei DPI al DL.

Il DL deve avvalersi del MC per esprimere parere sull'adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 81	

assicurare il DL, nell'ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell'utilizzatore.

Modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI

Per quanto attiene modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI, il DRG incaricato deve:

- Prevedere corrette modalità di utilizzo in funzione delle indicazioni indicate dal fabbricante;
- Determinare la periodicità di sostituzione in funzione delle indicazioni del fabbricante;
- nel caso in cui le indicazioni sulla periodicità di sostituzione non siano disponibili, una volta acquisite le informazioni sulle prestazioni dei DPI, la periodicità di sostituzione deve essere determinata sulla base dei risultati ottenuti dalla la valutazione dei rischi sulla base ed in particolare:
 - entità del rischio
 - frequenza dell'esposizione al rischio
 - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore

informazione, formazione e addestramento

IL DL deve:

- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- In ogni caso l'addestramento è obbligatorio:
 - per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
 - per i dispositivi di protezione dell'udito

Al fine di espletare gli obblighi di legge; il DL all'atto della consegna dei DPI ai lavoratori deve:

- consegnare al LAV copia della nota informativa sul DPI fornita dal fabbricante;
- nel caso in cui sia necessario una addestramento, provvedere ad organizzare tale attività; l'attività sarà poi gestita operativamente dal PREP incaricato che si farà carico di registrare l'avvenuto addestramento
- nel caso di DPI particolari, provvedere all'organizzazione di opportuni interventi formativi (tramite corsi, colloqui, riunioni ecc) e provvedere alla loro registrazione analogamente a quanto riportato nel punto precedente; tali interventi dovranno poi essere ripetuti periodicamente in funzione delle variazioni delle condizioni di rischio e/o di utilizzazione dei DPI stessi;

Documentazione Collegata

Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale

Comunicazione inadeguatezza DPI

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 82	

Gestione Infrastrutture

Per tutte le macchine presenti in azienda sono state definite le responsabilità, la frequenza e le operazioni di manutenzione da effettuare sulle apparecchiature.

Per apparecchiature si intendono:

- macchine, attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento dell'attività
- mezzi di trasporto
- attrezzatura per la movimentazione dei materiali
- dispositivi di protezione individuale di 3° categoria
- dispositivi antincendio
- attrezzature sanitarie

Documentazione Collegata

Elenco Attrezzature e Piano di manutenzione annuale

Scheda manutenzione

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 83	

Gestione Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001)

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di seguito riportati:

- quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nel seguito:

A. Lavoratrici gestanti.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 84	

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici nel periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99)

L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Non verranno assegnati ad adolescenti, ovvero minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetto all'obbligo scolastico alle lavorazioni, compiti che prevedono:

A. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 85	

rumori con esposizione superiore ai valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Agenti biologici:

agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); possibilità di effetti irreversibili (R40); può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); può ridurre la fertilità (R60); può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; piombo e composti; amianto.

B. Processi e lavori:

Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56.

Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

Lavori di mattatoio.

Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto a.3.

Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.

Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

Lavorazioni nelle fonderie.

Processi elettrolitici.

Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

Produzione e lavorazione dello zolfo.

Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 86	

Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

Lavorazione dei tabacchi.

Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

Produzione di calce ventilata.

Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

Lavori nei magazzini frigoriferi.

Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

Condotte dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

Legaggio ed abbattimento degli alberi.

Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.

Produzione di polveri metalliche.

Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Lavoratori diversamente abili

All'assunzione di soggetti diversamente abili il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, valuta l'opportunità di attuare misure di prevenzione e protezione aggiuntive e specifiche relative alle eventuali particolari condizioni di rischio relative alle attività dei soggetti interessati.

Lavoratori stranieri

All'assunzione di lavoratori stranieri, l'Ufficio del Personale verifica il grado di conoscenza generale della lingua italiana; in caso di esito negativo, il lavoratore dovrà essere affiancato, per un periodo di almeno un mese, da persona opportunamente scelta che funga da interprete sia durante le attività di informazione-formazione che durante quelle lavorative vere e proprie. Al termine di questa fase iniziale, tale interprete verificherà il grado di apprendimento delle norme di sicurezza vigenti in Azienda; in caso di esito negativo, lo stesso dovrà comunicare all'Ufficio del Personale la necessità di prolungare la fase di affiancamento per un ulteriore periodo che varierà

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 87	

da caso a caso. Solo dopo l'accertamento dei requisiti di cui prima, il lavoratore potrà essere lasciato nella gestione autonoma della propria mansione specifica.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 88	

Gestione Acquisti

Per quanto concerne l'acquisto di nuove sostanze, attrezzature e macchinari da introdurre nel ciclo produttivo che potrebbero esporre i lavoratori a particolari rischi, si procede come di seguito descritto:

- valutare ed eventualmente qualificare i fornitori, con la possibilità di dare priorità ai fornitori qualificati in fase di acquisto
- monitorare i fornitori e fidelizzarli, abituandoli alle prassi in voga presso l'azienda
- richiedere già in fase preventiva la documentazione prevista dalla legislazione vigente a corredo, necessaria ai fini dell'aggiornamento della valutazione dei rischi di esposizione
- scegliere l'acquisto che permetta di ridurre al minimo i possibili rischi
- controllare e monitorare le forniture

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 89	

Gestione delle lavorazioni affidate in appalto

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, acquisendo anche il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, e richiedendo le informazioni descritte nel paragrafo seguente
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro, con i datori di lavoro dei subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

D.U.V.R.I.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici

In occasione dell'affidamento di lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori richiederà alle ditte appaltatrici le seguenti informazioni:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 90	

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- documento unico di regolarità contributiva
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

N.B.: Nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro) il Datore di Lavoro appaltante dovrà adempiere a quanto disposto dagli obblighi del Committente del suddetto decreto (art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

	Documento di Valutazione del Rischio	Revisione	00
		Data	
		Pag 91	

Dichiarazione del Datore di Lavoro

DICHIARA

che il procedimento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 106/09), è stato attuato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

, li

Il Datore di Lavoro
()

Il Responsabile del S.P.P.
()

Il Medico Competente
()

Per consultazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
()
